

Nel modello IRAP 2017 plusvalenze e minusvalenze tra i dati contabili

Ove irrilevanti vanno neutralizzate con apposite variazioni in aumento o diminuzione

/ Luca FORNERO

Ai fini IRAP, l'eliminazione dell'area straordinaria del Conto economico non ha comportato, in generale, effetti sul trattamento delle [plusvalenze](#) e delle [minusvalenze](#) derivanti dalla cessione di beni strumentali o patrimoniali.

Tuttavia, in alcuni casi, rispetto all'anno scorso, può differire la loro **indicazione** nella dichiarazione IRAP 2017.

In particolare, dal 2016, tali proventi e oneri risultano sempre classificati nelle voci A.5 e B.14 del Conto economico e, di regola, concorrono alla determinazione del valore della produzione netta per l'importo stanziato in bilancio.

In sede di compilazione della dichiarazione IRAP 2017, quindi, le stesse devono essere incluse tra i dati contabili indicati, per le società di capitali, nella sezione I del quadro IC, all'interno dei **righe IC5** ("Altri ricavi e proventi") e **IC13** ("Oneri diversi di gestione").

Variazioni in aumento o in diminuzione saranno necessarie solo nelle ipotesi in cui il valore contabile del componente reddituale non coincida con quello fiscale. Può essere il caso, ad esempio, dei beni oggetto di svalutazione o i cui ammortamenti sono dedotti in misura parziale, come per i telefoni e gli autoveicoli (evenienza possibile per lo più per gli acquisti effettuati fino al 2007).

In assenza di specifiche indicazioni, tali variazioni andranno riportate nei **righe "residuali"** IC51 ("Altre variazioni in aumento") o IC57 ("Altre variazioni in diminuzione") con codice 99.

Fino allo scorso anno, invece, poteva capitare che i suddetti proventi e oneri fossero rilevati nell'area E del Conto economico.

In particolare, secondo la versione dell'OIC [12](#) applicabile fino al 2015, le plusvalenze e minusvalenze derivanti dall'alienazione di immobili civili ed altri beni non strumentali all'attività produttiva dovevano essere collocate, rispettivamente, nelle voci E.20 ed E.21. In tali voci (anziché in A.5 o B.14) potevano essere contabilizzate anche le plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione di beni strumentali, nell'ipotesi in cui il cespite fosse trasferito a seguito di operazioni di **ricomposizione produttiva**, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo.

Per gli immobili strumentali, in assenza di specifica disposizione, le istruzioni alla dichiarazione IRAP e la circ. Agenzia delle Entrate n. [27/2009](#) (§ 1.1) avevano precisato che tali proventi e oneri concorrevano comunque alla formazione della base imponibile IRAP,

anche se classificati in una voce di Conto economico non rilevante.

Con specifico riferimento agli **immobili patrimoniali**, invece, l'attrazione a imposizione era garantita dal secondo periodo dell'[art. 5](#) comma 3 del DLgs. 446/97 (ancora in vigore, per quanto ormai pleonastico), a norma del quale "le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, concorrono in ogni caso alla formazione del valore della produzione".

Per tale motivo, fino al modello IRAP 2016, erano presenti i **righe IC47** ("Plusvalenze da cessioni di immobili non strumentali") e **IC54** ("Minusvalenze da cessioni di immobili non strumentali"), nei quali andavano riportate tali plusvalenze e minusvalenze, non rientrando esse tra i dati contabili della sezione I.

Essendo ormai superflui, nell'attuale modello di dichiarazione tali righe sono stati eliminati.

Per una più agevole comprensione di quanto sopra riportato, si consideri il seguente esempio.

Si supponga di aver ceduto, nel corso del periodo d'imposta 2016, un immobile di civile abitazione a un corrispettivo di 600.000 euro, a fronte di un costo pari a 360.000 euro. La plusvalenza ammonta a **240.000 euro**. Fino allo scorso anno, tale provento avrebbe dovuto essere indicato nel rigo IC47. Nel modello IRAP 2017, invece, l'importo di 240.000 euro confluisce all'interno del rigo IC5, unitamente agli altri componenti positivi classificati nella voce A.5 di Conto economico.

Variazioni anche per le plus e le minus da cessione d'azienda

Ugualmente oggetto di apposita variazione dovranno essere le plusvalenze, le minusvalenze e gli altri proventi e oneri di natura straordinaria, derivanti da **trasferimenti di azienda** o di rami di azienda.

Infatti, ai sensi dell'[art. 5](#) comma 1 del DLgs. 446/97 (come modificato dall'[art. 13-bis](#) comma 3 del DL 244/2016), tali proventi e oneri continuano a essere irrilevanti ai fini IRAP anche se classificati nell'area ordinaria (voci A.5 e B.14) di Conto economico e, come tali, compresi tra i dati contabili indicati, per le società di capitali, nella suddetta sezione I del quadro IC.

In assenza di specifiche indicazioni, anche tali variazioni andranno riportate nei citati righe "residuali" IC51 o IC57 con codice 99.